

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/653 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2019****che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinate preparazioni e conserve di pesci**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito, a decorrere dal 2 giugno 2006, due contingenti tariffari annuali per le importazioni in esenzione dai dazi di determinate preparazioni e conserve di pesci.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ dispone che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, i contingenti tariffari inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 siano suddivisi tra l'Unione e il Regno Unito sulla base della quota d'uso dell'UE a 27 che figura nell'allegato di tale regolamento.
- (3) È pertanto opportuno adottare misure per attuare la suddivisione dei contingenti tariffari di cui alla parte C dell'allegato del regolamento (UE) 2019/216. In particolare, i quantitativi dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 847/2006 dovrebbero essere sostituiti dai quantitativi risultanti dalla suddivisione.
- (4) È probabile che la data a decorrere dalla quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 cada in un periodo contingente già iniziato. È pertanto necessario stabilire norme specifiche per l'attuazione della suddivisione dei quantitativi non assegnati in tale data per i contingenti tariffari il cui periodo contingente inizia prima della data in questione e termina dopo di essa.
- (5) Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe pubblicare i quantitativi disponibili a seguito della suddivisione di tali contingenti tariffari entro due giorni lavorativi dalla data di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.
- (6) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio ⁽⁴⁾ cessa di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dalla data dalla quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GUL 120 del 5.5.2006, pag. 17.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell'8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci (GUL 156 del 9.6.2006, pag. 8).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GUL 38 dell'8.2.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GUL 5 dell'8.1.2000, pag. 1).

